

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2372

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(PRANDINI)

di concerto col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(FACCHIANO)

col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1990

---

Proseguimento dei programmi di intervento  
per la salvaguardia di Venezia

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il rifinanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia è previsto dall'articolo 21 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che così recita:

«Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei comuni finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987».

Nella tabella C allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), contenente l'indicazione dettagliata delle voci di spesa incluse nel fondo speciale di conto capitale, era stata preventivata una spesa complessiva di lire 750 miliardi, di cui lire 250 miliardi per l'anno 1990 e lire 500 miliardi per l'anno 1991, da utilizzare per i fini sopra indicati.

Il provvedimento che ora si propone all'approvazione del Parlamento prevede però l'utilizzazione della minore somma di lire 550 miliardi, ripartita nel triennio 1990-1992, per tener conto della diversa modulazione prevista dalla legge finanziaria per l'anno 1990, in linea con la politica di contenimento della spesa pubblica.

La somma di lire 550 miliardi è ripartita tra Stato, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e Comune di Chioggia, in base alla tipologia degli interventi stabilita nella legge 29 novembre 1984, n. 798, tenendo conto delle indicazioni del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

Gli interventi di competenza dello Stato (articolo 3) riguardano quelli già previsti dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, per la cui esecuzione si rende necessario l'ulteriore stanziamento di lire 256.670 milioni previsto dal presente prov-

vedimento. Tale importo è comprensivo di una quota di lire 7.330 milioni, assegnata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per studi e ricerche sull'equilibrio idrogeologico e la salvaguardia ambientale, nonché di una quota di lire 5.970 milioni per interventi da effettuarsi dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

I lavori di competenza dello Stato, eccettuate lire 13.300 milioni attribuite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero per i beni culturali ed ambientali, sono parte in regime di concessione (per complessive lire 207.670 milioni), parte in amministrazione diretta (per lire 35.700 milioni).

Sono in regime di concessione gli interventi per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna (lettera *a*) di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i marginamenti lagunari (lettera *c*); le opere per evitare il trasporto di petroli e derivati all'interno della laguna (lettera *l*); le opere portuali marittime a difesa dei litorali (lettera *d*): i primi tre interventi sono in concessione al Consorzio Venezia Nuova.

In regime di concessione, a cura della Procuratoria della Basilica di San Marco, vengono pure affidati gli interventi previsti alla lettera *i*), comma 1, dell'articolo 3 del presente disegno di legge, quantificati in lire 5.000 milioni. Si osserva in proposito che con l'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), fu introdotta una riserva di stanziamenti per un importo annuo di lire 1,5 miliardi, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, finalizzata ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Marco. Per la prosecuzione di tali lavori si rende necessario assicurare ulteriori mez-

zi finanziari, onde prevenire, nello stesso contesto della salvaguardia di Venezia, l'interruzione di opere indispensabili per la manutenzione del complesso monumentale della Basilica di San Marco, secondo procedure ispirate a criteri di continuità con la precedente previsione normativa.

Sono in amministrazione diretta le altre previsioni di spesa, concernenti: la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza e antinquinamento e le spese del personale contrattista (lettera *b*) di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798; il restauro degli edifici demaniali (lettera *e*); le opere di consolidamento e sistemazione di ponti e canali (lettera *g*); la sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali scolanti in laguna (lettera *h*).

Gli interventi a carico del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernono ricerche, studi complementari e verifiche finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna; la spesa preventivata è di lire 7.330 milioni. Detta somma va ad integrare le disponibilità di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha messo a disposizione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la somma di lire 20.000 milioni per studi e ricerche nell'ambito della salvaguardia di Venezia. Pertanto, con l'ulteriore stanziamento ora previsto, la dotazione complessiva per la realizzazione del programma di studi e ricerche denominato «sistema lagunare veneziano» ammonta a lire 27.330 milioni.

Per la realizzazione del citato programma il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha avviato le procedure amministrative occorrenti e con decreto ministeriale 18 agosto 1989 ha costituito un gruppo di coordinamento generale per corrispondere alle esigenze di coordinamento e collegamento con gli studi effettuati in base all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798. Si è ritenuto, inoltre, opportuno prevedere espressamente la possibilità dell'assegnazione

dei finanziamenti alle università ed agli enti di ricerca, evitando il ricorso a convenzioni che comportano *iter* burocratici lunghi e complessi ed oneri tributari (imposta sul valore aggiunto) incidenti per circa il 20 per cento sulle somme stanziare.

Al Ministero per i beni culturali e ambientali è riservata una quota di lire 5.970 milioni da utilizzarsi parte (lire 500 milioni) per il completamento degli elenchi dei beni immobili, parte (lire 3.870 milioni) per interventi di restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico, parte infine (lire 1.600 milioni) per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

Gli interventi di competenza della Regione Veneto sono quantificati in lire 183.330 milioni (articolo 4) e sono destinati al rifinanziamento dei programmi relativi alle opere previste dall'articolo 5, primo comma lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, concernenti l'approvvigionamento idrico, i lavori di carattere igienico-sanitario e gli impianti di depurazione.

La tipologia degli interventi è però ampliata ad opere concernenti la prevenzione e la salvaguardia ambientale, in un programma unitario che prenda in considerazione le condizioni dei corpi idrici riguardanti l'intero complesso lagunare.

Gli interventi di competenza della Provincia di Venezia (articolo 5), per complessive lire 4.030 milioni, sono destinati alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento del patrimonio di competenza della Provincia stessa sito nei centri storici dei Comuni di Venezia e di Chioggia.

L'articolo 6 individua le esigenze occorrenti per far fronte agli interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia (complessivamente lire 105.970 milioni), con riguardo alle indicazioni già contenute nell'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria a valere sullo stanziamento corrispondente alla voce inserita nel fondo speciale di conto capitale.

## RELAZIONE TECNICA

Le previsioni di spesa per la prosecuzione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia concernono uno stanziamento complessivo di lire 550 miliardi suddivisi in lire 50 miliardi per l'anno 1990 e 250 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

I. - La ripartizione di dette somme, per quanto attiene agli interventi di competenza dello Stato, è la seguente:

a) lire 134.350 milioni sono assegnate al Magistrato alle acque e gestite dal medesimo Istituto per l'esecuzione, in regime di concessione, degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c) e l), della legge n. 798 del 1984 secondo la seguente ripartizione:

STATO	1990	1991	1992	TOTALE
	<i>in milioni di lire</i>			
<i>Ministero dei lavori pubblici:</i>				
esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 798 del 1984:				
lettera a) .....	9.930	52.670	52.670	115.270
lettera c) .....	1.660	8.340	8.340	18.340
lettera l) .....	60	340	340	740

b) lire 35.700 milioni sono assegnate al Magistrato alle acque di Venezia e gestite dal medesimo Istituto per l'esecuzione in amministrazione diretta di ulteriori interventi di competenza statale secondo la seguente ripartizione:

STATO	1990	1991	1992	TOTALE
	<i>in milioni di lire</i>			
<i>Ministero dei lavori pubblici:</i>				
esecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, della legge n. 798 del 1984:				
lettera b) .....	800	1.700	1.700	4.200
lettera e) .....	910	5.590	5.590	12.090
lettera g) .....	730	5.370	5.370	11.470
lettera h) .....	260	1.340	1.340	2.940
esecuzione degli interventi di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 67 del 1988 .....	1.000	2.000	2.000	5.000

c) lire 73.320 milioni sono gestite dal Ministero dei lavori pubblici - attraverso la Direzione generale delle Opere Marittime - per l'esecuzione, in regime di concessione, degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge n. 798 del 1984 per la difesa dei litorali di Venezia, in ragione di lire 6.680 milioni per il 1990 e lire 33.320 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

d) lire 7.330 milioni, in ragione di lire 670 milioni per l'anno 1990 e lire 3.330 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992. sono utilizzati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'ultimazione di studi sperimentali avviati sulla base dell'espressa previsione contenuta nell'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ad integrazione e verifica delle attività intraprese dal Magistrato alle acque nell'ambito degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798.

e) lire 5.970 milioni, in ragione di 630 milioni per l'anno 1990 e lire 2.670 per ciascuno degli anni 1991 e 1992 sono utilizzati dal Ministero per i beni culturali ed ambientali per il completamento degli elenchi dei beni immobili (lire 500 milioni), per interventi di restauro di edifici demaniali e a carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico (lire 3.870 milioni) e, infine, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico (lire 1.600 milioni).

Il totale è di lire 256.670 milioni.

II. - Per quanto attiene alle somme di competenza della Regione Veneto gli interventi, previsti in complessive lire 183.330 miliardi, sono così ripartiti:

Regione Veneto	1990	1991	1992	TOTALE
	<i>in milioni di lire</i>			
Esecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, primo comma, della legge n. 798 del 1984:				
lettera a) .....	16.670	83.330	83.330	183.330

III. - Per quanto attiene alle somme di competenza del Comune di Venezia gli interventi, previsti in complessive lire 91.559 milioni, presentano la seguente ripartizione:

Comune di Venezia	1990	1991	1992	TOTALE
	<i>in milioni di lire</i>			
Esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, della legge n. 798 del 1984:				
lettera a) .....	4.556	22.763	22.763	50.082
lettera b) .....	1.020	5.100	5.100	11.220
lettera c) .....	1.844	9.257	9.256	20.357
lettera d) .....	900	4.500	4.500	9.900

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IV. - Gli interventi di competenza del Comune di Chioggia, ammontanti a complessive lire 14.411 milioni, sono ripartiti secondo la destinazione seguente:

Comune di Chioggia	1990	1991	1992	TOTALE
	<i>in milioni di lire</i>			
Esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, della legge n. 798 del 1984:				
lettera a) .....	804	4.017	4.017	8.838
lettera b) .....	180	900	900	1.980
lettera c) .....	326	1.633	1.634	3.593

V. - Infine, sono destinate lire 4.030 milioni alla Provincia di Venezia, per il restauro ed il risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia, a prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo la seguente ripartizione:

Provincia di Venezia	1990	1991	1992	TOTALE
	<i>in milioni di lire</i>			
Prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 67 del 1988	370	1.830	1.830	4.030

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Prosecuzione degli interventi per gli anni 1990, 1991 e 1992)*

1. Per il proseguimento dei programmi di intervento previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 miliardi ripartita in ragione di lire 50 miliardi nell'esercizio 1990 e lire 250 miliardi in ciascuno degli esercizi 1991 e 1992.

## Art. 2.

*(Ripartizione dello stanziamento)*

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 256.670 milioni per interventi di competenza dello Stato, di cui lire 243.370 milioni per interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici; lire 7.330 milioni per interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e lire 5.970 milioni per interventi di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) lire 183.330 milioni per interventi di competenza della Regione Veneto;

c) lire 4.030 milioni per interventi di competenza della Provincia di Venezia;

d) lire 105.970 milioni per interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia.

## Art. 3.

*(Interventi di competenza dello Stato)*

1. La somma di lire 243.370 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del

Ministero dei lavori pubblici, è così ripartita:

a) quanto a lire 115.270 milioni di cui lire 9.930 milioni per l'anno 1990 e lire 52.670 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

b) quanto a lire 4.200 milioni di cui lire 800 milioni per l'anno 1990 e lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio di vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè per le spese relative al personale contrattista assunto ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica e dell'articolo 7 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) quanto a lire 18.340 milioni di cui lire 1.660 milioni per l'anno 1990 e lire 8.340 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) quanto a lire 73.320 milioni di cui lire 6.680 milioni per l'anno 1990 e lire 33.320 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

e) quanto a lire 12.090 milioni di cui lire 910 milioni per l'anno 1990 e lire 5.590 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera e), della legge 29 novembre 1984, n. 798, da effettuarsi d'intesa tra i Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici;

f) quanto a lire 11.470 milioni di cui lire 730 milioni per l'anno 1990 e lire 5.370 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera g), della legge 29 novembre 1984, n. 798, ivi compresi gli interventi manutentori per lo scavo e il segnalamento dei canali lagunari;

g) quanto a lire 2.940 milioni di cui lire 260 milioni per l'anno 1990 e lire 1.340



milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera h), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

h) quanto a lire 740 milioni di cui lire 60 milioni per l'anno 1990 e lire 340 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati nell'articolo 3, primo comma, lettera l), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

i) quanto a lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1990 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativi all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Basilica di San Marco, demandati alla Procuratoria della stessa Basilica ed a questa affidati in concessione, sulla base di programmi annuali approvati dal Magistrato alle acque; i relativi fondi saranno versati su apposito conto di tesoreria, con pagamento per stati di avanzamento e con riserva del 25 per cento del saldo all'esito del collaudo.

2. Nei limiti dello stanziamento autorizzato per ciascun esercizio, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, può prevedere una diversa ripartizione delle somme di cui al comma 1, in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

3. La somma di lire 7.330 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativa agli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ripartita in ragione di lire 670 milioni per l'anno 1990 e lire 3.330 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è destinata allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, da parte del Ministero medesimo, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia.

4. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 3 il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adot-

ta le iniziative volte ad assicurare il coordinamento e la complementarietà dei programmi e dei progetti con quelli relativi agli studi, alle progettazioni ed alle sperimentazioni previste dall'articolo 3, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

5. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, a concedere specifici finanziamenti ad università, istituti ed enti pubblici di ricerca nonchè ad organismi comunitari ed internazionali.

6. L'ulteriore somma di lire 5.970 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), per gli interventi di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, ripartita in ragione di lire 630 milioni per l'anno 1990 e di lire 2.670 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è destinata, quanto a lire 500 milioni, al completamento degli elenchi dei beni immobili, quanto a lire 3.870 milioni, al restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico e, quanto a lire 1.600 milioni, al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

#### Art. 4.

##### *(Interventi di competenza della Regione Veneto)*

1. La somma di lire 183.330 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), destinata ad interventi di competenza della Regione Veneto, è utilizzata in ragione di lire 16.670 milioni per l'anno 1990 e di lire 83.330 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 5, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonchè nell'interesse dei Comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, per interventi di risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti.

2. Gli interventi di competenza della Regione in materia di disinquinamento,

risanamento, tutela ambientale e prevenzione degli inquinamenti sono individuati in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante in laguna e coordinati con gli interventi di competenza dello Stato. La Regione è autorizzata ad avvalersi dello strumento della concessione con le modalità ed i criteri di affidamento di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato previsto dall'articolo 4 della stessa legge.

Art. 5.

*(Interventi di competenza della  
Provincia di Venezia)*

1. La somma di lire 4.030 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), ripartita in ragione di lire 370 milioni per l'anno 1990 e lire 1.830 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è destinata alla realizzazione, da parte della Provincia di Venezia, di interventi di restauro e di risanamento conservativo del patrimonio di pertinenza nei centri storici di Venezia e di Chioggia.

Art. 6.

*(Interventi di competenza dei Comuni  
di Venezia e di Chioggia)*

1. La somma di lire 105.970 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), destinata ad interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia, è così utilizzata:

*a*) lire 58.920 milioni di cui lire 5.360 milioni per l'anno 1990 e lire 26.780 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *a*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

*b*) lire 13.200 milioni di cui lire 1.200 milioni per l'anno 1990 e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera *b*), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

c) lire 23.950 milioni di cui lire 2.170 milioni per l'anno 1990 e lire 10.890 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera c), della legge 29 novembre 1984, n. 798;

d) lire 9.900 milioni di cui lire 900 milioni per l'anno 1990 e lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, per gli interventi indicati dall'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge 29 novembre 1984, n. 798.

2. Al Comune di Chioggia è assegnata una quota pari al 15 per cento delle somme indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1.

#### Art. 7.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.